

## IL CONTRATTO

E' la principale fonte delle obbligazioni, è un accordo di natura patrimoniale definito dall' articolo 1321 del codice civile.

Nell'articolo viene specificato che il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

### **GLI ELEMENTI NECESSARI O COSTITUTIVI DEL CONTRATTO**

Gli elementi del contratto sono poi elencati dall'articolo 1325 c.c.

Accordo tra le parti: deve esserci l'incontro tra la proposta e l'accettazione.

L'accettazione dev'essere uguale alla proposta, ci dev'essere un momento di incontro.

Il momento di conclusione fissato dal codice è il ricevimento dell'accettazione da parte di chi ha fatto la proposta. Fino al momento della conclusione si può cambiare idea.

Esempio: se ho spedito l'accettazione con una lettera, posso telefonare e revocarla prima del suo arrivo.

- In alcuni casi non è necessaria l'accettazione e il contratto si conclude con l'inizio dell'esecuzione.

Esempio: se il ristorante manda una lettera con le richieste a un'azienda agricola, l'azienda darà luogo all'inizio della spedizione.

- La proposta può anche essere irrevocabile, in questo caso viene bloccata per un certo periodo di tempo. (Nel settore immobiliare)

**Il contratto si conclude (ovvero inizia, nasce)** quando chi ha fatto la proposta ha notizia dell'accettazione. Una volta concluso il contratto ha forza di legge fra le parti. A volte la conclusione è tacita cioè si realizza con l'inizio dell'esecuzione.

Ci sono dei contratti che si concludono solo con la consegna della cosa. si **chiamano contratti reali**.

**Accordo di due o più parti** : il contratto presuppone almeno due soggetti (ma è possibile che uno solo dei due assuma degli obblighi).

**Costituire ,regolare o estinguere** : vuol dire per creare , modificare o far cessare delle obbligazioni tra loro. Il contratto vale solo tra le parti, due persone non possono mai creare degli obblighi per una terza (semmai dei diritti).

ATTENZIONE: (articolo 1372) tra le parti il contratto a forza di legge e può essere sciolto solo per mutuo (reciproco) consenso o negli altri casi previsti dalla legge.

**Rapporto giuridico patrimoniale**: l'aspetto essenziale del contratto è il riferimento di un rapporto patrimoniale.

*Ancora prima della conclusione del contratto il diritto impone di comportarsi in buona fede, cioè in modo corretto. Il comportamento non in buona fede dà luogo a responsabilità precontrattuale.*

### **IL CONTRATTO PRELIMINARE E LE TRATTATIVE**

- Le trattative:

Anche prima del contratto ci possono essere dei contatti (un'attività di preparazione); durante questa attività bisogna però comunque comportarsi correttamente, in buona fede, altrimenti si deve rispondere dei danni (interesse negativo: ciò che abbiamo perso nelle trattative; es. ore, spese).

- Il contratto preliminare:

Le trattative si possono anche concludere con un contratto preliminare che è un contratto per fare un altro contratto. È un impegno con cui ti impegni a fare un altro contratto.

Il preliminare è però un contratto a tutti gli effetti e dev'essere fatto con la stessa forma del definitivo, quindi se il definitivo deve essere scritto, anche il preliminare DEVE ESSERE SCRITTO.

Il preliminare non vale nei confronti di terzi – vi è recentemente uno sviluppo per quanto riguarda la trascrivibilità dei preliminari immobiliari - e autorizza chi l'ha rispettato a chiedere al giudice che anche l'altra parte lo rispetti – art. 2932 c.c.

**Causa:** la causa del contratto è la ragione economico-sociale del contratto.

**La causa è quindi la ragione che sta alla base di quel contratto ma non per il singolo ma per tutti quelli che fanno quel tipo di contratto, le ragioni personali sono invece il motivo.**

Ad esempio nella vendita la causa è lo scambio di una cosa contro il prezzo (invece le ragioni innumerevoli per cui si compra una cosa sono i motivi) cioè la causa è il fatto di vendere una cosa per ricevere una somma di denaro ( nel contratto di pubblicità la causa è promuovere il nome di un certo soggetto in cambio di soldi).

La causa è richiesta dalla legge per evitare che si creino situazioni di squilibrio tra soggetti o connessioni inaccettabili tra prestazioni (causa illecita). Quando la causa è lecita non è contraria all'ordine pubblico, a norme imperative e al buon costume, invece quando la causa è illecita vi è una connessione contraria al diritto che rende quindi nullo il contratto.

Es: io faccio un contratto con un killer per non uccidermi, questo contratto è nullo perché la causa è già nulla di per sé in quanto crea una inammissibile connessione fra due prestazioni in sé lecite (non uccidere e pagare una somma di denaro).

**I contratti o comunque gli atti giuridici che hanno una causa (esplicita o implicita) si dicono causali quelli che prescindono dalla causa si dicono astratti**, ad esempio l'assegno (cioè se si firma un assegno per un'altra persona si può firmare per mille motivi diversi ma le ragioni non contano per questo è un negozio astratto). Possono essere astratti solo quelle tipologie di atti tassativamente previsti dalla legge.

- La causa ci deve sempre essere perché se manca il contratto è nullo!
- Deve essere lecita: deve rispettare l'ordine pubblico (rispetta le regole base del nostro ordinamento), le norme imperative e il buon costume (es. prostituta).
- Il contratto in frode alla legge: in questo caso la causa viene considerata illecita quando si fa un contratto solo per aggirare la legge (es. contratti fatti per pagare meno tasse, in modo artificioso; ultimamente si parla anche di abuso del diritto).

**Oggetto:** si applicano le regole delle obbligazioni e del contenuto delle stesse (possibile, lecito, determinato, determinabile).

**Forma:** non c'è una forma specifica per tutti i contratti: la forma è libera!

Cioè si può concludere il contratto parlando, facendo un cenno o con un comportamento. Però alcuni contratti devono essere fatti in forma scritta (formali), altri addirittura con atto pubblico (solenne). E' però possibile concludere un contratto con un cenno, con un comportamento, o addirittura con il silenzio che però non vale in se e per se, perché dal punto di vista giuridico non ha nessun significato. La forma scritta è richiesta normalmente per i contratti che riguardano il trasferimento di proprietà o di altri diritti reali su un bene immobile e comunque i contratti che riguardano questi diritti sui beni immobili; in questi casi la forma si dice sostanziale o per la sostanza perché il contratto se non è scritto non è valido.

La forma è obbligatoriamente scritta nei casi previsti dall'articolo 1350.

In sintesi, il trasferimento di diritti reali e della proprietà su beni immobili.

Forma per la prova: può servire anche per provare in contratto (per dimostrare che c'è stato). (es. contratto di assicurazione)

“Superforma”: forma dell'atto pubblico per le donazioni e richiede l'intervento del notaio e di testimoni, ma non è quasi mai contestabile.

[Forma per trascrizione: per trascrivere alcuni atti ci vuole la firma autenticata, cioè la certificazione dell'identità di chi sottoscrive]

## GLI ELEMENTI ACCIDENTALI

*Perché si chiamano elementi accidentali?*

*Sono chiamati così perché possono esserci o meno, ossia la loro presenza nel contratto in altri termini è puramente eventuale e non necessaria.*

Sono riassuntivamente tre:

**Condizione**: è un evento futuro e incerto che condiziona l'inizio (C. sospensiva) o la fine (C. risolutiva) degli effetti del contratto.

**Termine**: è un evento futuro ma certo che ha gli effetti della condizione e si chiama però iniziale e finale.

**Onere**: è collegato normalmente o a una donazione o a una successione ed è un certo comportamento che si deve fare per ottenere qualcos'altro.

CONDIZIONE	TERMINE	MODULO/ONERE
Futura e incerto	Futuro e certo	Futuro e discrezionale (qualcosa che devo fare per ottenere qualcos'altro)
<u>Sospensiva</u> (il contratto non parte finché non si realizza la condizione) o <u>risolutiva</u> (gli effetti sono cancellati se si realizzano)	<u>Iniziale</u> (quando iniziano gli effetti) o <u>finale</u> (momento di cessazione degli effetti)	<b>Si riferisce tipicamente ai negozi giuridici a titolo gratuito.</b>
Se non c'è termine iniziale o condizione sospensiva gli effetti partono da subito		
In attesa del termine o della condizione c'è una situazione di aspettativa, cioè si aspetta di poter realizzare un diritto. Questa aspettativa dà luogo a due conseguenze: <ul style="list-style-type: none"><li>– Bisogna comportarsi secondo buona fede (ti pagherò solo se il raccolto andrà distrutto, tu devi fare tutto ciò che puoi perché non vada distrutto)</li><li>– Si possono compiere atti conservativi</li></ul>		
C'è una conseguenza particolare solo per la Condizione: Se si è realizzata o non realizzata la condizione per causa imputabile a uno (che aveva interesse contrario) si finge che questa si sia comunque realizzata. E' quella che si definisce finzione di avveramento della condizione.		

## EFFETTI DEL CONTRATTO

Il contratto ha valore di legge tra le parti e può avere diversi effetti: **effetti reali** (trasferire la mia proprietà ad altri), **effetti obbligatori** (creare obbligazioni). Esistono anche contratti reali da non confondere con i contratti ad effetti reali. Si concludono solo con la consegna del bene. I **contratti tipici** sono regolati dalla legge e i **contratti atipici** sono creati dalle persone nella pratica inserendo prestazioni e condizioni contrattuali particolari.

Ci sono poi i **contratti aleatori** e i **contratti commutativi**. Il primo è un contratto basato sulla fortuna, dove la fortuna può avere una grossa incidenza, la conseguenza sarà che un contratto aleatorio non può essere annullato perché diventato eccessivamente oneroso (pesante), i contratti commutativi sono invece basati sullo scambio ragionevole di prestazioni.

## IL CAMBIO DI SOGGETTI NEL CONTRATTO

IL cambio dei soggetti è detto “cessione del contratto”.

A - presuppone che nessuna delle obbligazioni sia stata eseguita

B- di regola è ammessa solo se tutte e due le parti sono d'accordo

## NELLE OBBLIGAZIONI

Il creditore in genere è sempre sostituibile, a meno che il credito non sia estremamente personale e non c'è bisogno che il debitore sia d'accordo; invece la cessione del debito presuppone in genere l'accordo del creditore.

La cessione del debito si realizza con 3 modalità:

-**Delegazione**: A (il debitore) dice a B (nuovo debitore) di pagare a C (creditore). Un tipico esempio è l'assegno.

-**Espromissione**: il nuovo debitore s'impegna con il creditore a pagare i debiti del vecchio debitore.

-**Accollo**: il nuovo debitore si impegna con il vecchio debitore a pagare i debiti al creditore.

## INVALIDITA' DEL CONTRATTO E CASI DI SCIoglIMENTO

L'invalidità è un qualcosa che “viziosa” il contratto fin dall'inizio. Esistono 3 categorie:

Nullità, Annullabilità e Rescindibilità.

**Nullità**: Il contratto nullo non c'è e non ci sarà mai, cioè non può essere sanato (“messo a posto”).

Cause di nullità: 1) mancanza di uno degli elementi essenziali; 2) contrarietà a norme imperative; 3) contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume (contratto illecito).

Eventualmente il contratto nullo, che non può mai essere ratificato può essere convertito in un altro contratto se i contraenti l'avessero voluto conoscendone la nullità.

**Annullabilità**: il contratto è annullabile finché non viene annullato e può anche essere ratificato e convalidato. Le cause dell'annullabilità sono legate a vizi della volontà, e sono: A) Incapacità legale, naturale e giudiziale; B) errore, dolo o violenza.

Può essere annullato solo entro 5 anni quindi decorso il termine rimane valido a tutti gli effetti cause di annullamento sono collegate normalmente a vizi della volontà cioè a questioni legate a condizioni psicologiche o cognitive di chi conclude il contratto:

A- età del contraente (più di 18 anni)

B- situazioni di interdizioni e inabilitazioni

C- situazione di incapacità naturale es: ubriachezza ecc..

D- errore (su elementi essenziali e riconoscibili dall'altro contraente).

L'**errore** deve ricadere su uno degli elementi essenziali del contratto e deve essere riconoscibile dall'altro contraente (si deve rendere conto che io stavo sbagliando) es: terreno edificabile.

Il **dolo** nel campo contrattuale significa raggirio, ai limiti della truffa, e può causare l'annullamento del contratto. Se il dolo è fatto da una terza persona, esso per essere annullato doveva essere conosciuto dall'altra persona. Es: pubblicità ingannevole, che però non è un vero e proprio raggirio. Bisogna distinguere il dolo in questa situazione con il dolo in senso generale, ad esempio in campo penale, dove il dolo significa coscienza e volontà, compiere un atto volontariamente.

La **violenza** può essere fisica o psicologica e da chiunque sia esercitata può dar luogo all'annullamento del contratto se è la causa che ci costringe a concludere il contratto.

#### SCHEMA DI SINTESI

NULLITA'	ANNULLABILITA'	RESCISSIONE	RISOLUZIONE
Riguardano e colpiscono il contratto alla nascita, momento in cui il contratto sorge			Esecuzione del contratto
Manca un elemento essenziale o c'è un contrasto con una regola inderogabile	C'è un "vizio", un difetto, nella volontà di uno dei contraenti o nella sua capacità di agire/intendere o volere	Due elementi: 1. <u>Contratto</u> concluso in stato di bisogno o pericolo 2. <u>Sproporzione</u> tra le due prestazioni con lesione oltre la metà	Il contratto nasce valido però la legge permette di scioglierlo per vicende successive: per <u>Inadempimento</u> o per <u>Impossibilità/eccessiva onerosità sopravvenuta</u>

#### NULLITA'

##### Cause:

Manca un elemento essenziale oppure uno di questi elementi contrasta con una norma di legge che lo considera nullo (es. vendita di stupefacenti).

E' anche nullo se viola direttamente o indirettamente norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume.

A volte la nullità non tocca tutto il contratto perché la legge si sostituisce automaticamente alla parte nulla (es. locazione e canoni registrati), con sostituzione automatica di clausole.

A volte essa può riguardare il motivo del contratto quando è comune alle due parti ed è illecito.

##### Effetti:

- Un contratto nullo è come se non esistesse e non fosse mai esistito e quindi non ha effetti.
- La nullità può essere fatta rilevare senza limiti, eccetto gli effetti dell'usucapione e del possesso vale titolo per i beni mobili non registrati e, infine, della prescrizione della ripetizione dell'indebitato.
- La nullità può essere fatta valere da tutti, anche da estranei dal contratto.
- Il contratto nullo non può essere convalidato (cioè non si può confermarlo e regolarizzarlo), può essere soltanto convertito in un contratto di cui possieda gli elementi essenziali.

**NULLITA' DI PROTEZIONE:** prevalentemente fuori dal codice civile vi sono diverse situazioni regolate dalla legge (es: codice del consumo) che stabiliscono nullità asimmetriche in favore del contraente più debole e queste possono essere fatte valere soltanto dallo stesso.

## **ANNULLABILITA'**

### Cause:

I vizi della volontà possono essere legati all'incapacità naturale (intendere e volere) o legale (minore, interdetto...) oppure all'errore, al dolo o alla violenza.

L'errore è un fraintendimento grave su un elemento essenziale del contratto e dev'essere riconoscibile o riconosciuto da parte dell'altro contraente.

Il dolo è una truffa, cioè artifici e raggiri posti in essere da un contraente per indurre l'altro in inganno.

La violenza è la situazione della minaccia per far concludere il contratto. Dev'essere una minaccia effettiva ed attuale, in grado di impressionare una persona normale, ed è una violenza solo morale perché se fosse una violenza fisica – guido la mano del minacciato -il contratto sarebbe direttamente nullo per assenza della volontà di concluderlo.

Ovviamente intervengono anche tutte le cause di invalidità per incapacità legale e di intendere e volere.

### Effetti:

- Il contratto annullabile è valido fino al suo annullamento.
- Esistono termini entro i quali chiedere l'annullamento: periodo base 5 anni.
- L'annullabilità non può essere fatta valere da tutti, ma soltanto dal soggetto nel cui interesse è predisposta.
- Il contratto annullabile è convalidabile, l'interessato può ratificarlo.
- Il contratto annullabile è valido finché non viene annullato, però in caso di annullamento invalida il contratto fin dall'inizio.
- E' retroattivo tranne i diritti dei terzi in buona fede, che vengono salvaguardati.

## **TERMINI E MODALITA' PER L'ANNULLAMENTO**

**Termini:** l'annullamento può essere chiesto entro 5 anni: dalla conclusione del contratto o dal momento in cui cessa lo stato di incapacità.

**Modalità:** l'annullamento non può essere chiesto da tutti (mentre la dichiarazione di nullità sì), ma solo dalla persona nel cui interesse è previsto.

Il contratto annullabile rimane valido fino a quando non è annullato, è convalidabile, ma l'eccezione di annullabilità può essere sempre fatta valere anche dopo i 5 anni.

## **RESCISSIONE**

- il contratto è rescindibile se è stato concluso in stato di pericolo, in stato di bisogno e con una differenza a sfavore del “bisognoso” di oltre la metà.

La rescissione deve essere chiesta entro un anno, fatto salvo il reato (estorsione).

### Effetti:

La rescissione funziona sostanzialmente come l'annullamento con alcune piccole differenze

- Il termine per chiedere la rescissione è di 1 anno (non di 5).
- Il contratto rescindibile non può essere convalidato però può essere ricondotto ad equità e cioè riportato ad un rapporto non squilibrato, nato dalla situazione di bisogno o di pericolo.

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione significa uno scioglimento del contratto, ovviamente nel caso in cui non vi sia adempimento.

I casi in cui può essere sciolto sono tre:

- **INADEMPIMENTO:** interviene quando una delle parti non si attiene alle obbligazioni e l'altra può chiedere di essere sciolta dal contratto oltre al risarcimento del danno.

I modi di risoluzione in questo caso sono quattro: uno legato all'intervento del giudice e tre sono meccanismi semiautomatici: **termine essenziale** (Es: consegna dell'abito da sposa dopo il matrimonio, non ho più bisogno di ricevere la prestazione), **clausola risolutiva espressa**, **diffida dell'adempiere**.

Se invece deve intervenire una sentenza, il giudice dovrà accertare l'inadempimento e l'importanza di esso.

Anche nell'inadempimento vale la questione dell'eccezione ("chi non paga non può essere pagato") e la classica diffida ad adempiere.

Schema:

Cause:

1. *Inadempimento:* deve trattarsi di inadempimento non di scarsa importanza (eccezione per la tutela dei consumatori).
  2. In questo caso può chiedere la risoluzione con 3 modalità (3 fisse e una giudiziale).
    - Termine essenziale, scaduto il termine il contratto è risolto di diritto.
    - Clausola risolutiva espressa: nel contratto c'è una clausola che dice chiaramente che se non viene rispettata il contratto è risolto.
    - Diffida ad adempiere: è un invito espresso ad adempiere con termine di non meno di 15 giorni, se passano senza l'adempimento il contratto è risolto.
- **IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA:** è una circostanza che rende impossibile in senso oggettivo a una delle parti l'adempimento; quindi anche l'altro contraente deve essere liberato dal contratto e quest'ultimo dev'essere risolto. Es: ci sono due concessionarie che vendono, una macchine nuove e l'altra macchine usate e può essere impossibile l'adempimento da parte di quello che vende le macchine usate perché quelle nuove sono dei prodotti fungibili invece se quello dell'usato viene investito da una tromba d'aria le macchine non le può avere perché di quella particolare macchina usata ce ne sono solo una mentre il nuovo si può rifornire.

La prestazione dev'essere impossibile per causa non imputabile al debitore ( e sopravvenuta), perché se fosse fin dall'inizio e sarebbe nullo per oggetto impossibile.

- **ECESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA:** è simile all'impossibilità sopravvenuta ma meno grave: la prestazione in astratto sarebbe possibile ma diventerebbe troppo onerosa. Es: io devo consegnare la merce che deve passare su un ponte e non c'è possibilità via terra, se quel ponte non è agibile avviene un'eccessiva onerosità sopravvenuta.

La risoluzione liberando dal contratto e sciogliendolo comporta che eventuali prestazioni già effettuate siano restituite tranne che si tratti di contratti a esecuzioni continuative o a priori cioè già eseguite.

Effetti:

Simili all'annullabilità tranne che per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica, che rimangono validi per la parte già effettuata.

\* \* \*

## DISCIPLINA DI TUTELA DEL CONSUMATORE

### Tutela del consumatore:

Codice del consumo – decreto legislativo n. 206 del 06.09.2005 - strumento di tutela particolare del consumatore (persona che non agisce nell'ambito di un'attività imprenditoriale o professionale, invece un professionista agisce nell'ambito un'attività imprenditoriale o professionale)

### Vantaggi del consumatore:

Diritto di recesso (possibilità di uscire dal contratto entro un termine di 10 giorni) Vale solo per una particolare tipologia: conclusi fuori dai locali commerciali, anche via telefono o internet.

Può essere esercitato o dalla conclusione del contratto, o dal ricevimento della merce (quando non si è potuta valutare).

Il termine non decorre fino a che il consumatore non è stato avvertito del suo diritto.

Clausole vessatorie: creano squilibrio

Se ci sono clausole vessatorie ci possono essere 3 casi

- Alcune clausole sono sempre nulle es. quello che dovrebbe fissare una diversa competenza territoriale del giudice
- Clausole che devono essere specificamente contrattate: io devo dimostrare che il consumatore le ha accettate dopo averle discusse.

Sono nulle se non si dimostra che c'è stato un accordo specifico, e lo deve dimostrare il venditore.

- Clausole che devono essere approvate specificamente per iscritto (sistema della doppia firma). Non vale solo verso i consumatori ma è regolato per tutti i contratti dall'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile.

Queste situazioni si verificano soprattutto nei contratti per adesione dove una parte è chiamata solo ad aderire ad un contratto fatto da un altro.

La tutela del consumatore funziona così: se le clausole sono vessatorie diventano nulle ma il contratto rimane valido o al limite è integrato automaticamente dalla legge.

### Il prezzo del bene o del servizio non è mai considerato un elemento vessatorio quindi non può essere contestato come tale

- Particolari forme di garanzia in termini di durata (2 anni) e in termini di possibilità di ottenere un nuovo prodotto o una riparazione totalmente risolutiva.